



**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI
BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 16**

IL SINDACO

- **PREMESSO** che in alcune zone della città, soprattutto dove nelle ore serali e notturne si concentrano gruppi molto numerosi di giovani e giovanissimi, trasformando di fatto tali luoghi in veri e propri centri di aggregazione giovanile con l'abitudine a consumare quantità notevoli di sostanze alcoliche, spesso vengono posti in essere comportamenti tali da generare degrado urbano e sociale anche con comportamenti di inciviltà e maleducazione;
- **RILEVATO** che sovente giungono agli organi preposti alla vigilanza pubblica, segnalazioni e lettere di protesta di cittadini che evidenziano come spesso i giovani e giovanissimi, a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche, si aggirino nel centro urbano causando disagi, producendo schiamazzi e danneggiamenti con compromissione della quiete pubblica, in specie nelle ore notturne, e, non infrequentemente, compiendo anche atti contrari al pubblico decoro;
- **RILEVATO** che il consumo di bevande e le ripercussioni di carattere sociale ed individuale che ne scaturiscono, hanno raggiunto rilievo di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare con l'approvazione della L. 125/01 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi correlati" e che il DPR 23 luglio 1998, Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 individua tra le principali cause di incidenti e di malattia, l'abuso di sostanze alcoliche;
- **DATO ATTO** che per prevenire e contrastare un simile fenomeno un compito fondamentale va riconosciuto alla famiglia, in cui i genitori assolvono un ruolo insostituibile per l'educazione e l'istruzione dei giovani e per il loro sviluppo, la loro integrazione nella comunità e la socializzazione con i membri della stessa;
- **PRESO ATTO**, non di meno, che questi episodi richiedono anche l'intervento delle istituzioni, innanzitutto per prevenire il loro verificarsi e, ove ciò non fosse possibile, per sanzionare i comportamenti inurbani ed indegni della civile convivenza e che, pertanto, è doveroso adottare misure specifiche dirette a contrastare l'abuso di alcol da parte dei minori prevenendo tutte le situazioni che possono favorirne il consumo incontrollato, con le conseguenti ripercussioni sulla sicurezza urbana;
- **RILEVATO** che già l'art.689 del Codice Penale opportunamente vieta la vendita e la somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di anni 16, sia al fine di tutelare la salute dei minori, il cui organismo non è in grado di metabolizzare l'alcool, causando con ciò gravi conseguenze per la salute degli stessi, sia per la salvaguardia dell'ordine pubblico, essendo noto che l'abuso di sostanze alcoliche determina un allentamento dei freni inibitori nell'individuo che, pertanto, è portato ad assumere atteggiamenti non sempre conformi alle regole della civile convivenza se non alle norme del Codice Penale;
- **VISTO** l'art. 1, comma 2, della legge 30/03/2001, n. 125 il quale stabilisce che "...per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.";

- RITENUTO necessario, a fine di svolgere un’azione di prevenzione e dissuasione nell’abuso delle sostanze alcoliche, agire sia nei confronti dei consumatori, sia nei confronti dei titolari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande sia negli esercizi di vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare evidenziando, opportunamente, come la normativa vigente non consenta la vendita e la somministrazione di sostanze alcoliche a soggetti minore di 16 anni, ai quali dovrà essere vietata altresì la detenzione e il consumo delle medesime sostanze;
- DATO ATTO che, in questo senso, con la propria precedente ordinanza n. 122, è stata vietata la vendita per asporto e/o consumo di bevande in contenitori di vetro, dalle ore 22,00 alle ore 6,00, nel periodo 7 agosto – 14 settembre 2009;
- DATO altresì atto che il testo del presente provvedimento è stato presentato, il giorno 2 settembre, alle organizzazioni di categoria operanti nel territorio ed ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori allo scopo di acquisirne gli opportuni suggerimenti;
- VISTO l’art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 –“Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza”;
- VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione";
- VISTO l’art. 689 del Codice Penale;
- VISTA la L. 24 novembre 1981, n.689, “Modifiche al sistema penale” in particolar modo gli artt. 2, 16 - 29;
- VISTA la L.R. 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”
- TUTTO ciò premesso

ORDINA

1. ai titolari degli esercizi commerciali ed ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, ai titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o intrattenimenti pubblici ed ai titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti che effettuano la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione, nazionali ed estere, di esporre all’interno e nel percorso di uscita corrispondente ad ogni singola cassa, e/o comunque in posizione visibile per i clienti, un cartello idoneo a dare puntuale informazione sul divieto di cui all’articolo 689 del codice penale, aventi le seguenti dimensioni: cm 29,7 x cm 21 (formato A4) e la seguente scritta con caratteri a corpo 50: “E’ VIETATA LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI AI MINORI DI ANNI 16: ART. 689 C.P.”
2. ai minori di anni 16 è vietata la detenzione, il consumo o la cessione anche a titolo gratuito di bevande alcoliche di qualunque gradazione, nazionali ed estere;
3. le violazioni ai precedenti punti 1.) e 2.) sono punite con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00;
4. la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, diviene esecutiva decorsi **10 (dieci)** giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio;
5. il presente provvedimento viene trasmesso per debita conoscenza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, alla Questura di Venezia, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Venezia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, alla Polizia Provinciale di Venezia, nonché alla Forze di Polizia presenti nel

territorio di Mirano, alla Direzione Generale A.S.L. n. 13 di Mirano, all'A.P.P.E, all'A.S.C.O.M. ed alla CONFESERCENTI in qualità di associazioni di zona rappresentative delle imprese commerciali e dei pubblici esercizi;

6. contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Mirano, 04/09/2009

Il Sindaco
(Cappelletto dott. Roberto)

documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale).

Reg. Notif.

RELAZIONE DI NOTIFICA
(art. 137 e seguenti codice procedura civile)

Il sottoscritto Messo Notificatore _____ dichiara di
aver oggi notificato copia della presente al Sig. _____
mediante consegna a mani di _____
Mirano, li _____

Il Ricevente

Il Messo Notificatore

Reg. Pubbl.

Affissione Albo Pretorio

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo pretorio dal _____ al
_____ per quindici giorni consecutivi con - senza reclami.
Mirano, _____

Il Messo Comunale
